



09791-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

PUBBLICA UDIENZA
DEL 03/12/2020

Stefano Palla

- Presidente -

Sent. n. sez. 1982/2020

Alfredo Guardiano

Paolo Micheli

- Rel. Consigliere -

R.G. N. 13729/2020

Irene Scordamaglia

Paola Borrelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
(omissis) , nato ad (omissis)

avverso la sentenza emessa il 19/02/2020 dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. (omissis) , il quale - riportandosi alla memoria
depositata in Cancelleria - ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e
l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (omissis) ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma di due sentenze di condanna emesse nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Roma, il 19 e 20 settembre 2019. I due processi, riuniti ai fini della celebrazione del giudizio di secondo grado, riguardano:

- vari episodi di atti persecutori, tentata violenza privata e molestie (oggetto a loro volta di procedimenti inizialmente distinti), che avevano visto vittima la Dott.ssa (omissis), Vice-prefetto in servizio presso il Ministero dell'Interno;
- un ulteriore addebito di *stalking*, correlato a condotte poste in essere dal (omissis) in danno di (omissis), Sovrintendente Capo della Polizia di Stato.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato - a sua volta, dipendente del Ministero dell'Interno - avrebbe fatto oggetto la Dott.ssa (omissis) di ripetute ed assillanti telefonate con contenuto di minaccia e molestia, senza peraltro che la funzionaria avesse tenuto in passato condotte tali da incidere sulla posizione lavorativa del (omissis) o comunque sulla sua persona: per quanto successivamente ricostruito dalla donna, il risentimento dell'odierno ricorrente era forse dipeso dal mancato prodigarsi della stessa (omissis) per l'attivazione di una scheda TIM convenzionata in favore del (omissis), da questioni afferenti la consegna di buoni pasto e dalla riferita impossibilità dell'imputato di segnalare un incidente occorsogli durante una pausa pranzo (quest'ultima vicenda si era verificata il 22/07/2016, vale a dire lo stesso giorno in cui, in tarda serata, ella aveva ricevuto la prima telefonata). Da quella data le chiamate si sarebbero succedute con grande frequenza, in un crescendo di minacce di morte nei riguardi della (omissis) e di tutti i suoi familiari; il (omissis) avrebbe anche preso ad inviarle *mail* in cui la definiva calunniatrice e professionalmente incapace, oltre ad augurare a lei ed ai suoi cari ogni sorta di grave malattia (le comunicazioni venivano inoltrate dall'imputato anche ai dirigenti del Ministero, sovraordinati alla persona offesa). Infine, egli avrebbe sollecitato più volte la donna, sempre dietro pesanti minacce, a ritirare le denunce sporte contro di lui: ciò, peraltro, anche in periodi in cui di denunce non ve ne erano ancora state.

La condotta persecutoria sarebbe proseguita sino al giugno 2017, per poi arrestarsi; non di meno, una volta informato della effettiva presentazione di una querela da parte della (omissis) a gennaio 2019, conseguente al mutato regime di procedibilità del delitto ex art. 612 cpv. cod. pen., il (omissis) avrebbe reagito



dando corso a rinnovate intemperanze e con ulteriori telefonate di minaccia, facendole presente che l'avrebbe uccisa in caso di mancata remissione.

Quanto ai fatti commessi in danno del ^(omissis), l'imputato avrebbe effettuato numerose telefonate minatorie anche a lui, nonché ad inviare *mail* alla stessa persona offesa ed ai suoi superiori, ritenendosi vittima di un abuso d'ufficio in occasione di una precedente perquisizione subita: in realtà il ^(omissis), delegato al compimento della perquisizione nel domicilio del ^(omissis) perché indagato in altro procedimento penale, si sarebbe trovato costretto - per la violenta opposizione di costui - ad abbattere l'ingresso e a mettere le manette all'odierno ricorrente. Gli atti persecutori del ^(omissis), anche in questo caso, avrebbero avuto connotazione di particolare gravità perché rivolti ai familiari della vittima, e si sarebbero protratti dal luglio al settembre 2017.

La difesa deduce:

- *violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla vicenda del presunto stalking in danno della Dott.ssa* ^(omissis)

Nell'interesse del ricorrente si segnala che non vi fu reiterazione delle condotte delittuose, giacché il ^(omissis) fu inizialmente imputato per reati di minaccia in danno della ^(omissis), in ipotesi commessi dal 2016 e fino al gennaio 2017; nel gennaio 2019, perciò due anni dopo, egli avrebbe effettuato due sole telefonate ulteriori, non di meno venendo accusato - con separato esercizio dell'azione penale - di atti persecutori. All'esito della riunione dei due processi, l'imputato si era però visto addebitare il delitto *ex art. 612-bis* cod. pen. con riferimento alla totalità dei suoi comportamenti.

Appare evidente, pertanto, come l'iniziativa occasionale del ricorrente nel manifestare astio all'indirizzo della persona offesa a gennaio 2019 non potesse in alcun modo ricollegarsi ai fatti di oltre due anni prima: ciò anche in ragione dell'imprevedibilità delle modifiche normative che ne erano state fattore scatenante (il mutato regime di procedibilità del reato di minaccia grave, che aveva determinato la ^(omissis) a presentare querela). Ne deriva che è del tutto erroneo l'approccio dei giudici di merito nel valutare le ultime condotte quali indici di un "non recesso" dell'imputato da un suo unitario intendimento di persecuzione verso la persona offesa

- *violazione di legge con riguardo al contestato tentativo di violenza privata*
La Dott.ssa ^(omissis), stando alla rubrica, sarebbe stata anche vittima di minacce volte a costringerla a rimettere la querela anzidetta: tuttavia, ciò non emerge dalle risultanze processuali. Il ^(omissis), in buona sostanza, non le prefigurò mali ingiusti qualora ella avesse deciso di non ritirare



l'istanza punitiva, ma le disse che gliel'avrebbe fatta pagare per il solo fatto di averla presentata: fattispecie da qualificare non già ex artt. 56 e 610, ma pur sempre ai sensi dell'art. 612 cod. pen.

Solo in dibattimento la persona offesa riferì che vi sarebbero state minacce esplicite nella prima direzione, ma a quel punto il P.M. avrebbe dovuto dare corso ad una formale modifica dell'imputazione

- *carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche*

La Corte di appello non ha tenuto conto, nella prospettiva della doverosa applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen., delle espresse scuse rivolte dal (omissis) alla Dott.ssa (omissis), sia in dibattimento che rendendo dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio di secondo grado

- *mancaza della motivazione in ordine alla vicenda degli atti persecutori in danno del* (omissis)

Non sarebbero emersi concreti elementi di prova circa lo stato di ansia e di paura sofferto dal (omissis) in esito ai comportamenti del (omissis), non potendo certamente rilevare a tal fine la precauzione della vittima nello scaricare da *Facebook* una foto dell'imputato e consegnarla ai propri familiari. La persona offesa, del resto, era per lavoro (essendo organico alla Polizia di Stato, oggi financo in nuclei antiterrorismo) certamente in grado di comprendere la reale portata delle presunte intemperanze del ricorrente.

In vista dell'odierna udienza, e replicando alle conclusioni rassegnate per iscritto dal P.g. in sede (in ragione delle speciali disposizioni normative correlate alla pandemia da Covid-19, prima comunque dell'istanza di trattazione orale), il difensore del (omissis) ha fatto pervenire una memoria con cui insiste nelle doglianze già sviluppate e sottolinea il difetto motivazionale della sentenza impugnata su tutti i profili oggetto delle censure indicate nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità delle doglianze.

Le censure mosse nell'interesse dell'imputato riproducono infatti ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal



momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez. VI, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv 243838).

1.1 Quanto agli atti persecutori in danno della (omissis), ferma e non contestata la palese gravità delle minacce e la radicale incidenza delle stesse sulle abitudini di vita della persona offesa, il ricorrente continua a non considerare che le condotte del (omissis) sino al giugno (e non gennaio) 2017 furono anche caratterizzate dalla sua pressante richiesta alla vittima di ritirare le querele che egli era convinto fossero state formalizzate a suo carico. Nel gennaio 2019, dunque, il quadro emerso agli occhi dell'imputato fu esattamente lo stesso: prima, la (omissis) gli aveva sempre rappresentato di non aver sporto denunce di sorta, con l'uomo a continuare non di meno ad assillarla; dopo, preso atto che ella aveva sconfessato l'atteggiamento riferitogli presentando davvero una querela, riprese il nastro degli atti persecutori da dove lo aveva solo momentaneamente interrotto.

La necessità di una lettura unitaria dei vari episodi è dunque resa manifesta dagli stessi fini, sempre confermati, perseguiti dal (omissis), senza che possa darsi corso ad alcuna segmentazione delle condotte (come già diffusamente chiarito dalla Corte territoriale).

1.2 Le osservazioni appena formulate rendono nel contempo evidente l'inconsistenza della seconda censura, corrispondendo a canoni di pura logica che una minaccia del tipo "te la farò pagare in ogni modo perché hai presentato querela... ti ammazzo... ti tolgo di mezzo", con tanto di ulteriore telefonata ad una collega di ufficio della (omissis) per preannunziare l'uccisione dei quattro figli della persona offesa, valga *ipso facto* a coartare la libertà morale di quest'ultima: ciò non soltanto in relazione ai mali ingiusti prefigurati, ma anche per far sì che la stessa vittima, onde evitarli, si disponga contro la propria volontà all'unico *facere* idoneo a scongiurarli.

1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-*bis* cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle



sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche più volte affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Nella fattispecie concreta, la Corte di merito ha ineccepibilmente posto in risalto la plateale gravità degli addebiti, anche sotto il profilo delle modalità esecutive, richiamando nel contempo il contenuto del certificato del Casellario giudiziale del ^(omissis): non aveva alcun obbligo, pertanto, di soffermarsi sulle dichiarazioni di scuse da lui rivolte (quanto meno tardivamente) alla persona offesa.

1.4 Quanto infine al^(omissis), la difesa ribadisce che egli - appartenente alle forze dell'ordine, nonché aduso a confrontarsi con peculiari situazioni di pericolo - non avrebbe mai dovuto avvertire turbamento a seguito delle iniziative dell'imputato. Non si confronta in alcun modo, però, pur richiamando la circostanza, sul dato decisivo che le minacce del ^(omissis) erano state rivolte all'intero nucleo familiare della vittima: e si era trattato di minacce esplicite e ripetute di morte, sulla cui idoneità offensiva, in punto di destabilizzazione della vita del ^(omissis); nel rapporto con i suoi affetti più cari, ergo di capacità produttiva di ansia e fondato timore per l'incolumità (anche) di moglie e figli, non vi era alcuna necessità di illustrazione ulteriore, rispetto al già manifesto tenore del capo d'imputazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

P. Q. M.




Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2020.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli


Il Presidente

Stefano Palla


DEPOSITATA IN CANCELLERIA
adsl 11 MAR 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni Lanzetta

